

Luserna/Lusérn, 22 novembre 2019

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

---

**OGGETTO: Progetto Formazione Linguistica 2020: incarico per la realizzazione dei corsi di lingua cimbra alla sig.ra Gasperi Antonella ai sensi dell'art. 39 sexies del capo I bis L.P. 19 luglio 1990, n. 23.**

---

**IL DIRETTORE**

Visto il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell'Istituto Cimbri -Kulturinstitut Lusérn 2020-2021-2022, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 27 dicembre 2019 e successive modifiche, nell'ambito del quale tra gli interventi di tutela e promozione della minoranza cimbra vi è l'azione denominata "formazione in lingua cimbra".

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 48 del 24 gennaio 2020, con la quale è stato assegnato un contributo di euro 3.200,00 su una spesa ammessa di euro 4.079,60, per la realizzazione di un progetto formativo denominato "Formazione linguistica", che prevede la realizzazione di corsi di cimbro destinati sia al personale dell'Istituto Cimbri, sia a quanti intendano avvicinarsi alla lingua di minoranza.

Preso atto che l'Istituto Cimbri / Kulturinstitut Lusérn intende realizzare due corsi di cimbro base, per un totale di 30 ore e due corsi avanzati, per un totale di 30 ore relativamente alla azione di "formazione linguistica".

Considerato che per la preparazione delle prova finale e la sua correzione, si ritiene congruo stimare un impegno orario di 5 ore per ciascuna prova, per un totale di 20 ore.

Accertato che l'art.39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria.

Considerata la necessità di disporre di personale che abbia una solida conoscenza della lingua Cimbra, per l'espletamento dell'iniziativa formativa.

Preso atto che al nostro avviso, per la ricerca di un insegnante di cimbro, nostro protocollo 585 del 30 giugno 2020, ha risposto solamente la signora Antonella Gasperi, dichiarando di essere disposta a tenere i corsi di cimbro in oggetto, nostro protocollo 624 di data 08 luglio 2020.

Visti i precedenti proficui rapporti con la sig.ra Antonella Gasperi, dalla quale gli incarichi affidati sono sempre stati svolti con professionalità e competenza.

Acquisita la documentazione prevista dall'art. 39 octies, comma 1 lettera a), b), c), e d) della legge provinciale 19 luglio 1990, 23.

Visto il curriculum della medesima, dal quale risultano competenze pregresse in materia di formazione in lingua cimbra.

Preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli art. 39 septies comma 3 e 39 novies del capo I bis della LP n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P.3 aprile 1997, n. 7 così come risulta dalla dichiarazione acquisita.

Verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, ai sensi dell'art. 39 novies comma 3 L.P. 19 luglio 1990, n. 23 la sig.ra Antonella Gasperi, [REDACTED]

██████████ ha già un incarico presso l'Istituto.

Vista la circolare PAT prot. n. D319/16/39967/3.5-2016-63 del 27 gennaio 2016 con la quale è stato inviato l'aggiornamento del testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n. 23.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli art. 39 sexies e 39 duodecies della L.P: 19 settembre 1990, n. 23.

Accertato che l'incarico affidato sig.ra Antonella Gasperi, ██████████ è un incarico speciale, per le predette motivazioni, si applica norma prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2557/2006.

Ritenuto inoltre venga rispettato il limite massimo previsto dal testo coordinato sopra citato, a valere per la professionalità equiparabile a quella del collaboratore.

<b>Collaboratore: Antonella Gasperi</b>	<b>ANNO</b>	<b>Importo Contrattuale</b>	<b>Calcolo Giorni virtuali</b>	<b>Importo presunto</b>	<b>Calcolo giorni virtuali</b>	<b>Totale giorni virtuali</b>
<b>Det. n. 91/2016</b>	2016	Euro 1.382,00	17,06			
<b>Det. n. 113/2016</b>	2016	Euro 1.382,00	17,06			
<b>Det. n. 12/2017</b>	2017	Euro 312,50	3,86			
<b>Det. n. 41/2017</b>	2017	Euro 1.382,00	17,06			
<b>Det. n. 64/2017</b>	2017	Euro 375,00	4,63			
<b>Det. n. 97/2017</b>	2017	Euro 2.303,33	28,44			
<b>Det. n. 3/2018</b>	2018	Euro 312,50	3,86			
<b>Det. n. 75/2018</b>	2018	Euro 375,00	4,63			
<b>Det. n. 82/2018</b>	2018	Euro 3.650	45,06			
<b>Det. n. 16/2019</b>	2019	Euro 125,00	1,54			
<b>Det. n. 51/2019</b>	2019	Euro 312,50	3,85			
<b>Det. n. 71/2019</b>	2019	Euro 1.880,00	23,21			
<b>Det. n. 96/2019</b>	2019	Euro 1.880,00	23,21			
<b>Det. n. 6/2020</b>	2020	Euro 125,00	1,54			
<b>Det. n. 31/2020</b>	2020	Euro 250,00	3,09			
<b>Det. n. 81/2020</b>	2020	Euro 3760,00	46,42			
						244,52
						Valore<1095

Tenuto conto che l'incarico sopra descritto viene affidato in base all'art. 39 sexies, capo I Bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

Visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale.

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 e s.m..

Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 di data 27 dicembre 2018.

Visto il d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l'art. 56 dove viene

specificato che *“Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa”.*

Accertata la disponibilità di fondi sui capitoli 5259 e 5217 del bilancio pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.

Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7).

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn.

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017.

#### **DETERMINA**

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa ai sensi dell’art. 39-sexies del Capo I bis della L.P. 23/90 alla sig.ra Antonella Gasperi, [REDACTED] l’incarico per la realizzazione di un corso di cimbro base, per un totale di 40 ore ed avanzato, per un totale di 40 ore, comprensivi di 20 ore di preparazione e correzione delle due prove finali, relativamente alla azione di “formazione linguistica”;
2. di stabilire che il predetto incarico dovrà essere svolto entro il 31 dicembre 2020;
3. di fissare il compenso relativo all’incarico di cui al punto 1, in euro 3.760,00 al lordo degli oneri di legge;
4. di corrispondere Antonella Gasperi, [REDACTED] il compenso di cui al precedente punto 3), non soggetto ad IVA a norma dell’art. 5 del DPR 663/72 e successive modificazioni, ad avvenuta prestazione, dietro presentazione di nota spese corredate da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali;
5. di comunicare il contenuto della presente determinazione alla sig.ra Antonella Gasperi, [REDACTED] con lettera di incarico;
6. di impegnare l’importo di euro 3.760,00.= relativo al compenso per gli incarichi di cui al precedente punto 1 sul capitolo 5259 del bilancio pluriennale 2020-2022, imputandolo all’esercizio 2020;
7. di impegnare l’importo di euro 319,60.= relativo all’IRAP, sul capitolo 5217 del bilancio pluriennale 2020 – 2022, imputandolo all’esercizio 2020;
8. di accertare l’importo di euro 3.200,00.=, relativo al finanziamento della Provincia Autonoma di Trento, al capitolo 2105 art. 1 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013n 5) tramite gli elenchi previsti dall’art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Il Direttore  
- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman -

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione.

Registrato l'impegno n. **283** assunto al cap. **5259** del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per l'importo di **€ 3.760,00.=;**

Registrato l'impegno n. **284** assunto al cap. **5217** del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per l'importo di **€ 319,60.=;**

Aumentato l'accertamento n. **80** assunto al cap. **2105 art. 1** del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, per l'importo di **€ 3.200,00.=;**

Luserna / Lusérn, 07 ottobre 2020

IL DIRETTORE

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman -

-----

## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Cimbri /Kulturinstitut Lusérn, con sede in via Mazzini/Pründle, 5 CF 01920100227 (di seguito denominato KIL) rappresentato da:

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman, [redacted] che agisce nella sua qualità di Direttore del KIL;

e

- Signora Antonella Gasperi, [redacted]

premessi

che con determinazione del Direttore n. 81 di data 07 ottobre 2020 il KIL ha affidato alla signora Antonella Gasperi un incarico di lavoro autonomo occasionale, con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 (Oggetto del Contratto)**

Il KIL affida alla signora Antonella Gasperi [redacted] (di seguito denominata Collaboratrice) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto la realizzazione di due corsi di cimbro base, per un totale di 40 ore e due corsi avanzati, per un totale di 40 ore;

### **Art. 2 (Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)**

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto e quindi l'attività del collaboratore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies, Capo 1, della L.P. 23/1990.

La collaborazione oggetto del presente contratto terminerà il 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

### **ART. 3 (Esecuzione della prestazione)**

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né esclusività;

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla direzione in questo Istituto dal fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà auto-

nomamente a determinare , fatto salvo il fatto che i prodotti dovranno essere funzionali con le scadenze determinate dalla pubblicazione degli articoli;

2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio;
3. mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al consulente, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 4**

##### **(Obbligo di riservatezza e di correttezza)**

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

Il KIL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte del committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ( Disposizione in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della L.p. 30 maggio 2014, n. 4(Disposizione riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al dispositivo del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

#### **Art. 5**

##### **(Corrispettivo)**

Il KIL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a euro 3.760,00=. Le parti espressamente riconoscono che l'importo indicato nel presente articolo è comprensivo di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

#### **Art. 6**

##### **(Modalità e tempi di pagamento)**

Il Kil corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, su richiesta, entro 10 giorni dalla data di presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare esecuzione della prestazione. Il pagamento avverrà a prestazione avvenuta, dietro presentazione di nota spese corredate da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali.

#### **Art. 7**

##### **(Facoltà di recesso)**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dal KIL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Il KIL si riserva la facoltà di riservare unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, dalla controparte, ai sensi dell'art. 1453 del codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi titoli da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualsiasi momento) in capo all'incarico ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

**Art.8**  
**(Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, il KIL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

**Art.9**  
**(Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

**Art. 10**  
**(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)**

Il collaboratore cede al KIL ogni qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. Il KIL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo.

**Art. 11**  
**(Clausola di rinvio)**

Per quanto espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente contratto.

**Art. 12**  
**(Foro competente)**

Competente a risolvere controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Luserna, \_\_\_\_\_

Per l'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn  
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman

La Collaboratrice  
signora Antonella Gasperi